

ISTITUTI DEFLATTIVI

La carenza documentale può compromettere la voluntary disclosure?

di Marco Bargagli

Come noto, il D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, ha riaperto i **termini della procedura di collaborazione volontaria** disciplinata nel nostro ordinamento dalla Legge 186/2014, per il **lasso temporale** che va dal **24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017**.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, nella recente [circolare 19/E/2017](#), ha fornito **importanti chiarimenti** circa le **modalità operative** connesse alla **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, osservando che la stessa ha l'**obiettivo** di consentire ai contribuenti di **riparare alle infedeltà dichiarative passate** e, simmetricamente, porre le basi per l'avvio di un **rapporto con il Fisco** improntato alla **reciproca fiducia**, secondo gli **standard internazionali** e le linee guida diramate dall'**Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico** (OCSE).

Tale nuovo approccio, ispirato alla **trasparenza e collaborazione reciproca**, dovrebbe favorire **l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria**, consentendo a molti contribuenti di definire la propria **posizione fiscale pregressa** sulla base di principi di **spontaneità, completezza e veridicità**, nonché porre in essere misure che **agevolino la futura compliance** degli attori in gioco.

Un aspetto di **particolare interesse operativo**, ai fini del **buon esito** della procedura in rassegna, riguarda la valutazione della **completezza e della conseguente regolarità** della documentazione che il contribuente **pone a corredo** della collaborazione volontaria.

Tale profilo interessa anche **numerosi professionisti** (es. avvocati, commercialisti), a cui si rivolge direttamente il cliente richiedendo di **istruire e finalizzare** l'istanza finalizzata alla **voluntary disclosure**.

Tuttavia, molto spesso, proprio il **consulente fiscale** deve **necessariamente attenersi** ai dati e alle notizie **comunicati dal proprio assistito**, senza avere la possibilità di **valutare preventivamente** la correttezza e, soprattutto, la totale **completezza e veridicità** dei documenti esibiti.

Il professionista incaricato avrà sicuramente cura di **rendere edotto il proprio cliente** circa la necessità di **procurarsi tutti gli elementi informativi necessari** per raccogliere un **idoneo set documentale**, ma sovente anche gli istituti di credito esteri non riescono a procurare tutti i dati

indispensabili per sanare le **citate infedeltà dichiarative**.

Sullo specifico punto, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la [circolare 30/E/2015](#), a commento delle **"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale"**, ha chiarito che l'esito della procedura di collaborazione volontaria **non è compromesso** qualora il contribuente risulti **oggettivamente impossibilitato** a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua **situazione fiscale**.

In particolare, è stato richiesto di chiarire se **"una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevata dall'Ufficio nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non dia necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura"**.

In risposta al quesito, il citato documento di prassi ha premesso che sono state rilevate **oggettive difficoltà** a carico del contribuente, nel **reperire tutti i dati e le notizie** utili a ricostruire la sua **situazione fiscale**, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di riferimento.

In alcune circostanze risulta infatti **particolarmente gravoso reperire documenti contabili** che consentano di ricostruire compiutamente tutte le **somme o le attività finanziarie** detenute **presso istituti di credito falliti**, oppure **raccogliere i documenti** nelle ipotesi di **emersione di "lasciti ereditari"**, **irregolarmente detenuti all'estero** da parte del **"de cuius"**, tenuto conto che la **pertinente documentazione di dettaglio** viene esibita dagli istituti di credito solo previa presentazione della **richiesta di regolarizzazione** delle attività finanziarie **detenute all'estero**.

Preso atto delle **numerose difficoltà che si possono presentare**, sopra compiutamente illustrate, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che nella **relazione di accompagnamento** il richiedente dovrà avere **cura di segnalare** la presenza di **cause che impediscono la tempestiva produzione** documentale o rendono **imprecisa la rappresentazione** delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione.

Inoltre, al fine di evitare **problemi di carattere procedurale** derivanti dalla emersa **carenza documentale**:

- il contribuente dovrà dimostrare di essersi **attivamente adoperato** per adempiere agli obblighi di **produzione documentale** e che quindi la carenza documentale **non può essere ascrivibile alla sua volontà**;
- sarà comunque possibile **l'integrazione della documentazione a completamento della posizione fiscale**, da effettuarsi fino alla **notifica dell'invito a comparire** (definibile *ex articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. 218/1997*), ossia in sede di **contraddittorio propedeutico** alla redazione **dell'accertamento con adesione**.

A questo punto, l'ufficio competente potrà riconoscere **come tempestivo** il **nuovo corredo informativo** fornito dal contribuente, **senza pregiudicare** l'esito della procedura di

collaborazione volontaria, qualora risulti **evidente l'impossibilità di fornire in precedenza** la documentazione richiesta e, contestualmente, dal comportamento del soggetto passivo traspaia l'intenzione di **adempiere correttamente** agli adempimenti previsti dalla **procedura di collaborazione volontaria**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)